



Condizioni generali 2019

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
SWISS NATIONAL BANK



Indice

1 Disposizioni generali	
1.1 Scopo e campo d'applicazione	1
1.2 Esclusione dell'obbligo a contrarre	1
1.3 Conflitto con altre condizioni	1
1.4 Prescrizioni di forma per le controparti della BNS	2
1.5 Registrazione di conversazioni telefoniche	2
1.6 Diritto di firma a nome della BNS	2
1.7 Diritto di firma a nome della controparte	3
1.8 Comunicazioni della BNS	3
1.9 Responsabilità della BNS	3
1.10 Diritto di pegno e di compensazione	4
1.11 Spese	4
1.12 Luogo di adempimento	4
1.13 Disdetta	5
1.14 Orari di operatività	5
1.15 Diritto applicabile e foro	5
1.16 Modifica delle condizioni generali e particolari	5
1.17 Protezione dei dati in generale	6
1.18 Comunicazione di dati in relazione a determinati servizi bancari	6
2 Operazioni di pagamento	
2.1 Accesso al sistema di conti giro	7
2.2 Condizioni per i conti giro	7
2.3 Assegni	8
2.4 Incasso	8
2.5 Operazioni in contante	8
3 Operazioni pronti contro termine	
3.1 Generalità	10
3.2 Operazioni di mercato aperto	10
3.3 Operazioni su iniziativa delle controparti	11
4 Operazioni in cambi e in oro	
4.1 Operazioni in cambi	12
4.2 Operazioni in oro	12

5 Depositi	
5.1 Compera e vendita di valori di deposito	13
5.2 Custodia e amministrazione di valori di deposito	13
Allegati	
I Sedi e agenzie della Banca nazionale svizzera	15
II Note applicabili in relazione alle condizioni generali	16

1 Disposizioni generali

1.1 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali si applicano ai rapporti giuridici conclusi dalla Banca nazionale svizzera (BNS) in virtù degli articoli 9 segg. della Legge sulla Banca nazionale (LBN).

Eventuali condizioni particolari definite dalla BNS per determinati tipi di operazioni prevalgono, salvo disposizione contraria, sulle presenti condizioni generali.

Le presenti condizioni generali restano applicabili anche dopo la cessazione dell'intera relazione d'affari o di determinati rapporti d'affari, fino alla completa liquidazione di tutte le relative operazioni.

1.2 ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO A CONTRARRE

La Legge sulla Banca nazionale e le presenti condizioni generali non conferiscono il diritto di concludere determinati rapporti giuridici con la BNS. Genere, portata e data delle operazioni sono stabiliti in funzione delle esigenze di politica monetaria della BNS. La BNS si riserva espressamente il diritto di non concludere determinate operazioni o di concluderle soltanto in misura limitata o con una cerchia limitata di controparti.

1.3 CONFLITTO CON ALTRE CONDIZIONI

In virtù del mandato conferitole dalla legge e nel rispetto della parità di trattamento delle controparti, la BNS esige l'applicazione delle presenti condizioni generali. Requisito per la conclusione delle operazioni con la BNS è che le presenti condizioni generali prevalgano su quelle eventualmente stabilite dalla controparte.

1.4 PRESCRIZIONI DI FORMA PER LE CONTROPARTI DELLA BNS

Per la conclusione di un'operazione la BNS può richiedere la compilazione di appositi moduli o prevedere altri requisiti formali. In tal caso, il contratto con la BNS è validamente perfezionato soltanto previo adempimento dei requisiti formali.

Per l'invio di ordini e conferme tramite canali elettronici (quali p. es. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT), la BNS può richiedere l'impiego di un mezzo d'identificazione reciproca.

La BNS può esigere che i titoli inoltrati siano corredati da una distinta (bordereau) validamente firmata.

1.5 REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

Nel caso in cui la conclusione delle operazioni o la trasmissione degli ordini nell'ambito dei consueti rapporti commerciali avvengano per telefono, la BNS è autorizzata a registrare le conversazioni telefoniche su supporti audio.

Tali registrazioni possono essere adottate come prove nell'ambito di procedure giudiziarie o arbitrali.

1.6 DIRITTO DI FIRMA A NOME DELLA BNS

Gli atti che vincolano giuridicamente la BNS recano la denominazione «Schweizerische Nationalbank» (oppure «Banque Nationale Suisse» o «Banca Nazionale Svizzera» o «Banca Naziunala Svizra» o «Swiss National Bank») e, in via di principio, la firma di due persone autorizzate.

L'autorizzazione a firmare validamente a nome della BNS risulta dal regolamento sul diritto di firma a nome della Banca nazionale svizzera nonché dall'elenco delle persone autorizzate a firmare (elenco di firme). Fa stato la versione più recente.

1.7 DIRITTO DI FIRMA A NOME DELLA CONTROPARTE

I diritti di firma comunicati da una controparte alla BNS rimangono validi nei confronti di quest'ultima fino alla ricezione di una notifica scritta della loro modifica, indipendentemente dall'iscrizione di eventuali modifiche al riguardo nel Registro di commercio o in altre pubblicazioni. La BNS è tuttavia autorizzata a considerare le modifiche apportate nel Registro di commercio o in altre pubblicazioni.

1.8 COMUNICAZIONI DELLA BNS

Le comunicazioni della BNS sono considerate avvenute se spedite all'ultimo indirizzo reso noto dalla controparte, trasmesse in forma cifrata al relativo indirizzo SWIFT o inviate per iscritto conformemente alle ultime istruzioni di quest'ultima. La data indicata sul giustificativo in possesso della BNS (copie, dati elettronici memorizzati, distinte di spedizione) vale come data di invio.

1.9 RESPONSABILITÀ DELLA BNS

La BNS confronta di volta in volta le firme con i facsimile presso di essa depositati. Qualora sia stato pattuito l'utilizzo di mezzi di trasmissione elettronica, la verifica della legittimazione viene eseguita mediante gli appositi strumenti elettronici concordati separatamente. La BNS adotta misure adeguate per individuare e impedire atti fraudolenti. Non è tenuta, ma autorizzata, a effettuare altre verifiche della legittimazione. Se la BNS ha operato con la diligenza appropriata alle circostanze, il danno derivante dal mancato riconoscimento di vizi di legittimazione, falsificazioni e atti fraudolenti è a carico della controparte.

La BNS non è responsabile del danno subito dal titolare di un conto se essa dà comunicazione all'autorità competente di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo e blocca gli averi, del titolare del conto o di terzi, relativi a tale comunicazione.

La BNS si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l'esecuzione di ordini, qualora sussista un sospetto fondato di atti fraudolenti. In questo caso è autorizzata ad accertare più approfonditamente i relativi indizi prima di dare seguito a un pagamento. Nelle stesse condizioni la BNS può rinunciare ad eseguire gli ordini. Nella

misura in cui la BNS abbia operato con la diligenza appropriata alle circostanze, l'eventuale danno derivante dalla mancata o ritardata esecuzione degli ordini è a carico del titolare del conto.

Nell'ambito del regolamento delle operazioni di pagamento in Svizzera e all'estero, la BNS si riserva di stornare in favore della banca del mandante i pagamenti in entrata per i quali i dati del mandante non sono completi. La BNS non assume alcuna responsabilità per il danno derivante dal mancato accredito al beneficiario del pagamento.

Nella misura in cui la BNS abbia operato con la diligenza appropriata alle circostanze, i danni derivanti dall'impiego di mezzi di trasmissione fisica o elettronica, in particolare in caso di perdite, ritardi, malintesi, alterazioni, doppi invii o doppie esecuzioni degli ordini, sono a carico della controparte.

1.10 DIRITTO DI PEGNO E DI COMPENSAZIONE

La BNS ha un diritto di pegno su tutti gli attivi patrimoniali detenuti in custodia presso di sé o altrove per conto di una controparte; in relazione a tutte le sue posizioni debitorie essa ha inoltre un diritto di compensazione a valere su tutte le sue posizioni creditorie derivanti dal rapporto d'affari, prescindendo dalla scadenza e dalla valuta di denominazione.

In caso di mora della controparte, la BNS può a sua scelta realizzare il pegno mediante esecuzione forzata oppure con procedura liquidativa privata.

1.11 SPESE

Per i suoi servizi la BNS può conteggiare spese e commissioni.

1.12 LUOGO DI ADEMPIMENTO

Il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali è il domicilio dello sportello della Banca nazionale che detiene il conto o il deposito.

1.13 DISDETTA

Salvo disposizione contraria, la BNS e la controparte possono disdire in ogni momento e senza osservare termini di preavviso l'intera relazione o determinati rapporti d'affari.

1.14 ORARI DI OPERATIVITÀ

Le operazioni con la BNS possono essere effettuate soltanto durante l'orario d'apertura dello sportello in questione, fatti salvi gli orari speciali fissati per determinati tipi di operazioni.

Per tutti i rapporti commerciali con la BNS, non sono considerati giorni lavorativi bancari il sabato, la domenica e le festività legalmente riconosciute a livello federale e nei Cantoni di Berna e Zurigo.

1.15 DIRITTO APPLICABILE E FORO

I rapporti giuridici per cui si applicano le presenti condizioni generali sono disciplinati dal diritto svizzero.

Tutte le controversie relative a tali rapporti sono di competenza dei tribunali ordinari di *Zurigo I*. La BNS è tuttavia autorizzata a intentare causa presso i tribunali della sede o del domicilio della controparte o presso ogni altro tribunale competente.

1.16 MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

La BNS si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali nonché le condizioni particolari applicabili a determinati tipi di operazioni.

Le modifiche sono comunicate alla controparte per via postale o elettronica (p. es. tramite SWIFT). Qualora entro 30 giorni a decorrere dalla data dell'invio per via postale o elettronica di tale comunicazione non sia pervenuta alla BNS alcuna opposizione scritta della controparte, le modifiche sono considerate accettate e diventano parte integrante del contratto.

1.17 PROTEZIONE DEI DATI IN GENERALE

Nei limiti del necessario per l'adempimento del contratto, la controparte autorizza la BNS a trattare i suoi dati personali. Al fine di prestare i servizi concordati, la BNS tratta i dati relativi alla controparte stessa (p. es. nome, indirizzo) e i dati contrattuali (p. es. dati concernenti l'apertura dell'operazione, l'inizio e la durata del contratto). La BNS è titolare di tali dati.

Dati degni di particolare protezione e profili della personalità sono comunicati a terzi soltanto con il consenso esplicito della controparte o in virtù di un obbligo legale.

1.18 COMUNICAZIONE DI DATI IN RELAZIONE A DETERMINATI SERVIZI BANCARI

Nell'ambito del regolamento di pagamenti e operazioni in titoli, la controparte acconsente alla comunicazione dei suoi dati di titolare del conto, in particolare nome, indirizzo e numero del conto o codice IBAN, agli istituti finanziari coinvolti (in particolare banche corrispondenti in Svizzera e all'estero), agli operatori di sistemi, a SWIFT e ai beneficiari in Svizzera e all'estero e li autorizza a trasmettere a loro volta tali dati in altri paesi a terzi incaricati del loro trattamento ulteriore o della loro messa in sicurezza.

I dati trasmessi all'estero non sono più protetti dalla legislazione svizzera, ma sottostanno alle disposizioni della giurisdizione estera competente.

2 Operazioni di pagamento

2.1 ACCESSO AL SISTEMA DI CONTI GIRO

2.1.1

Le condizioni di partecipazione al sistema di conti giro, in particolare i criteri di accesso e i requisiti amministrativi per la partecipazione, sono regolate dalla BNS separatamente.

2.2 CONDIZIONI PER I CONTI GIRO

2.2.1

La BNS può corrispondere un interesse positivo sugli averi in conto giro oppure esigere un interesse negativo per gli averi che superano un dato importo in franchigia da essa stabilito. In questo caso, il livello del tasso di interesse, gli importi in franchigia e altre modalità sono regolati in una nota. Il tasso di interesse e le franchigie possono essere modificati in qualsiasi momento.

Non sono ammessi scoperti di conto. Gli ordini di pagamento e gli addebiti sono eseguiti soltanto se, al momento dell'esecuzione, le disponibilità del conto giro sono sufficienti.

2.2.2

La BNS invia periodicamente, ma almeno una volta all'anno, estratti conto ai titolari.

I reclami concernenti gli estratti conto devono essere inoltrati per iscritto entro dieci giorni lavorativi bancari. Decorso tale termine, gli estratti sono considerati approvati.

I reclami per mancata o viziata esecuzione di ordini devono essere presentati immediatamente a ricezione dell'avviso corrispondente. In caso di mancato recapito di un avviso atteso, il relativo reclamo deve essere presentato non appena trascorso il termine usuale entro il quale detto avviso sarebbe dovuto pervenire alla controparte tenuto conto dei consueti tempi di spedizione postale. Il danno derivante da un eventuale reclamo tardivo è a carico della controparte.

2.2.3

La BNS pubblica un elenco dei titolari di conti giro.

2.2.4

Se gli averi in conto giro sono utilizzati come mezzi di pagamento per lo Swiss Interbank Clearing (sistema SIC) o altri sistemi di pagamento, la BNS è autorizzata a effettuare addebiti e accrediti sui conti giro degli istituti partecipanti in base a istruzioni trasmesse da persone che forniscono servizi per tali sistemi.

2.3 ASSEGNI

2.3.1

La BNS può rilasciare moduli di assegno ai titolari di conti giro. Gli assegni tratti sulla BNS non devono essere al portatore.

2.3.2

Gli assegni emessi dalla BNS sono rilasciati contro addebito del conto.

2.4 INCASSO

2.4.1

La BNS accetta all'incasso unicamente assegni e rimesse che siano stati da essa stessa emessi.

2.4.2

I titoli all'ordine presentati all'incasso devono essere girati nominativamente in favore della BNS senza indicazione di luogo. Sono riservate le regole della convenzione XIII dell'Associazione svizzera dei banchieri concernente la semplificazione dell'incasso di cambiali e assegni, disponibile in francese e tedesco. Su richiesta, tale convenzione viene rimessa alla controparte.

2.5 OPERAZIONI IN CONTANTE

2.5.1

La BNS accetta ai suoi sportelli banconote e monete richiamate, ma ancora cambiabili, logore, deteriorate o sporche. Essa cambia banconote e monete contro denaro contante di altro valore nominale (artt. 4, 5, 7 e 8 LUMP; art. 6 OMon).

2.5.2

Per l'approvvigionamento (versamenti e prelievi) in denaro contante delle banche, ai sensi della Legge federale sulle banche, della Posta svizzera e delle Ferrovie federali svizzere, la BNS in via di principio tratta con le sedi principali di tali istituti o, rispettivamente, con le loro

sedi regionali (filiali competenti per le operazioni in contante con la BNS in una regione stabilita da quest'ultima).

2.5.3

Le condizioni di partecipazione al sistema di conti giro per le imprese di trattamento del contante senza status bancario, che provvedono per terzi, a titolo professionale, al trattamento e/o all'approvvigionamento di contante e che versano e prelevano regolarmente contante a proprio nome presso la BNS, sono definite dalla BNS (cfr. punto 2.1.1).

La BNS si riserva il diritto di emanare disposizioni in merito a luoghi ed entità dei versamenti e prelievi nonché in merito a consegne e ritiri.

Le imprese di trattamento del contante che dispongono di un conto giro presso la BNS possono richiedere l'apertura di un deposito in contante. Le condizioni che regolano l'apertura e l'operatività di tali depositi sono definite in una convenzione separata. La richiesta deve essere inoltrata alla BNS.

2.5.4

I titolari di un conto giro possono affidare a terzi, a proprie spese e a proprio rischio, l'esecuzione di versamenti e prelievi in contante, a condizione che detti terzi agiscano in qualità di corrieri, a nome e per conto dei titolari dei conti.

I corrieri devono essere accreditati per iscritto presso la BNS e sono tenuti a osservare le presenti condizioni generali e le istruzioni della BNS nello stesso modo dei titolari di conti.

2.5.5

Le firme dei corrieri abilitati al rilascio di ricevute devono essere depositate preliminarmente presso la BNS. Quest'ultima è autorizzata, ma non tenuta, a verificare l'abilitazione del corriere in base alle firme depositate.

2.5.6

I prelievi in contante dei titolari di conto avvengono contro ricevuta validamente firmata. I corrispondenti elenchi delle firme autorizzate devono essere depositati in forma adeguata presso la BNS.

Il contante non trattato non può essere cambiato con contante trattato. Per contante non trattato si intende il contante non sottoposto a selezione per distinguere le banconote e monete idonee alla circolazione da quelle inidonee.

3 Operazioni pronti contro termine

3.1 GENERALITÀ

3.1.1

In virtù dell'art. 9 cpv. 2 LBN, la BNS effettua operazioni pronti contro termine. Le singole operazioni sono descritte nelle Direttive della BNS sugli strumenti di politica monetaria. Le condizioni e procedure particolari richieste per la conclusione di tali operazioni sono definite nelle note della BNS. Tali note, nella loro versione più recente, costituiscono parte integrante delle presenti condizioni. La BNS si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le proprie note.

3.1.2

Le controparti della BNS ammesse sono indicate nelle note concernenti le operazioni di mercato aperto, lo schema infragiornaliero, lo schema di rifinanziamento straordinario e il «deposito di copertura BNS». Né le presenti condizioni generali, né le note obbligano la BNS a concludere operazioni pronti contro termine con una determinata controparte.

3.1.3

Quale garanzia finanziaria delle operazioni svolte a fini di politica monetaria, la BNS accetta unicamente titoli conformi ai requisiti di cui alla Nota sui titoli stanziabili nelle operazioni pronti contro termine.

3.2 OPERAZIONI DI MERCATO APERTO

La BNS effettua operazioni pronti contro termine nel quadro di operazioni di mercato aperto. A tali operazioni si applicano le condizioni e procedure particolari indicate nella Nota della BNS sulle operazioni di mercato aperto.

3.3 OPERAZIONI SU INIZIATIVA DELLE CONTROPARTI

3.3.1

La BNS effettua operazioni pronti contro termine nel quadro di operazioni su iniziativa delle controparti.

3.3.2

In tale contesto, la BNS mette a disposizione delle controparti liquidità mediante lo schema infragiornaliero. Allo schema infragiornaliero si applicano le condizioni e procedure particolari indicate nella relativa nota della BNS.

3.3.3

Inoltre, la BNS mette a disposizione delle controparti uno schema di rifinanziamento straordinario a tasso speciale. Alle operazioni pronti contro termine a tasso speciale si applicano le condizioni particolari indicate nelle note della BNS sullo schema di rifinanziamento straordinario e sul «deposito di copertura BNS».

4 Operazioni in cambi e in oro

4.1 OPERAZIONI IN CAMBI

4.1.1

La BNS compera e vende attivi in valuta estera e mezzi di pagamento internazionali, a pronti o a termine, per conto proprio o per conto di terzi.

Inoltre, compera e vende tali attivi concordando, al tempo stesso, di rivenderli o di riacquistarli a una certa data futura (operazioni swap).

4.1.2

Le controparti si confermano reciprocamente la stipula di operazioni in cambi. La conferma avviene di norma il giorno stesso mediante messaggio SWIFT.

4.1.3

Nelle operazioni in cambi, la BNS può esigere che la controparte fornisca garanzie sufficienti, oppure accreditarle l'attivo venduto soltanto dopo ricezione del controvalore.

4.2 OPERAZIONI IN ORO

4.2.1

La BNS compera e vende oro sul mercato a pronti conformemente agli usi.

4.2.2

Per tutte le altre operazioni in oro concluse dalla BNS valgono inoltre condizioni contrattuali particolari.

5 Depositi

5.1 COMPERA E VENDITA DI VALORI DI DEPOSITO

5.1.1

La BNS compera e vende per conto di terzi titoli contabili, cartevalori e diritti valori (in seguito «valori di deposito») e accetta sottoscrizioni di emissioni.

5.1.2

L'acquisto e la vendita di valori di deposito sono eseguiti secondo l'uso del luogo in cui sono effettuati.

5.1.3

Gli ordini per conto di terzi sono eseguiti soltanto se sono disponibili garanzie sufficienti.

5.2 CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI VALORI DI DEPOSITO

5.2.1

La BNS può accettare i valori menzionati in deposito aperto a fini di custodia, contabilizzazione e amministrazione. Essa può rifiutarsi di accettare, del tutto o in parte, valori di deposito senza indicarne il motivo.

5.2.2

Il depositante acconsente che i titoli siano affidati a terzi in custodia collettiva. Egli diventa comproprietario di tale deposito in misura proporzionale al valore dei titoli depositati.

5.2.3

La BNS può, per conto e a rischio del depositante, affidare la custodia di valori di deposito a un ente di subcustodia in Svizzera o all'estero. In caso di custodia all'estero, i valori di deposito sottostanno alle leggi e agli usi vigenti nel luogo di custodia. Se la legge estera rende difficile o impossibile la restituzione dei valori di deposito custoditi all'estero, la BNS è tenuta soltanto a procurare al depositante, presso il luogo di custodia, un diritto alla restituzione proporzionale di detti valori.

5.2.4

Senza ordine esplicito del depositante, la BNS si incarica:

- a) dell'incasso di interessi, dividendi e rimborsi di capitale;
- b) del controllo dell'estrazione dei titoli, delle disdette, delle conversioni e degli aumenti di capitale;
- c) del cambio di titoli e del rinnovo di fogli cedole.

5.2.5

Su ordine scritto del depositante, la BNS si incarica:

- a) delle conversioni;
- b) dell'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione, nonché dell'esercizio e della compera e vendita di diritti di prelazione. Salvo istruzioni contrarie del depositante, la BNS vende i diritti di prelazione, al meglio, l'ultimo giorno di negoziazione; i diritti di conversione e d'opzione non sono esercitati.

5.2.6

La BNS invia periodicamente, ma almeno una volta all'anno, estratti di deposito ai titolari.

I reclami concernenti gli estratti di deposito devono essere inoltrati per iscritto entro dieci giorni lavorativi bancari. Decorso tale termine, gli estratti sono considerati approvati.

I reclami per mancata o viziata esecuzione di ordini devono essere presentati immediatamente a ricezione dell'avviso corrispondente. In caso di mancato recapito di un avviso atteso, il relativo reclamo deve essere presentato non appena trascorso il termine usuale entro il quale detto avviso sarebbe dovuto pervenire alla controparte tenuto conto dei consueti tempi di spedizione postale. Il danno derivante da un eventuale reclamo tardivo è a carico della controparte.

Emanate dalla Direzione generale il 22 aprile 2004.

Modificate il 2 settembre 2010 (con effetto dal 1° febbraio 2011) / il 10 febbraio 2011 (con effetto dal 1° febbraio 2012) / il 17 dicembre 2014 (con effetto dal 19 gennaio 2015) / il 15 novembre 2018 (con effetto dal 1° gennaio 2019).

ALLEGATO I

SEDI E AGENZIE DELLA BANCA NAZIONALE SVIZZERA

Sedi	Berna	Bundesplatz 1, 3011 Berna
	Zurigo	Börsenstrasse 15, 8001 Zurigo

Agenzie	Altdorf	Urner Kantonalbank, 6460 Altdorf
	Appenzello	Appenzeller Kantonalbank, 9050 Appenzell
	Coira	Graubündner Kantonalbank, 7002 Chur
	Friburgo	Banque Cantonale de Fribourg, 1700 Fribourg
	Ginevra	Banque Cantonale de Genève, 1211 Genève
	Glarona	Glarner Kantonalbank, 8750 Glarus
	Liestal	Basellandschaftliche Kantonalbank, 4410 Liestal
	Lucerna	Luzerner Kantonalbank, 6002 Luzern
	Sarnen	Obwaldner Kantonalbank, 6060 Sarnen
	Sciaffusa	Schaffhauser Kantonalbank, 8200 Schaffhausen
	Sion	Banque Cantonale du Valais, 1950 Sion
	Stans	Nidwaldner Kantonalbank, 6370 Stans
	Svitto	Schwyzter Kantonalbank, 6430 Schwyz
Zugo	Zuger Kantonalbank, 6300 Zug	

ALLEGATO II

NOTE APPLICABILI IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI

Le note sono pubblicate, sempre nella loro versione più recente, sul sito Internet della Banca nazionale <https://www.snb.ch/terms>.

Gennaio 2019



SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
SWISS NATIONAL BANK

